

licenziati dalle Osterie, e Bettole medesime tutti quelli, che vi si attrovassero, a riserva dei Forastieri, che vi alloggiassero, e pernottassero, cosicchè tolto in tal modo il ricetto alla trista gente venga rimosso il pericolo di ogni inconveniente, e sinistro successo.

Terzo. Che chiunque ardisse di rendersi innobbediente, e fosse ritrovato dopo le suespresse marcate ore in contravvenzione, sarà soggetto alla multa di Lire trenta, se Particolare ivi ritrovato, e similmente l'Oste andrà soggetto a quella di sessanta Lire da essere irremissibilmente levata, e versata nel Fondo di Polizia.

Quarto. Dovranno parimenti chiudersi, e tenersi chiuse le Osterie, e Bettole nei giorni Festivi nelle ore dedicate ai Divini Uffici, e al Sacro Esercizio della Dottrina Cristiana, non meno che tutte quelle Botteghe, che non si rendono indispensabilmente necessarie al vitto, e ai minuti consumi del Popolo. Quelle però, che tali sono comprese in esse le Drogherie, Spezierie, e Caffetterie potranno in essi giorni Festivi, e nelle suddette ore rimanere aperte, in modo per altro decente, e non pomposo, ma dovranno immancabilmente essere tenute chiuse sino ad un'ora conveniente, o sia dopo terminate le Funzioni delle Chiese, nel primo giorno delle Feste di Natale, di Pasqua,
e del-